

DELIBERA N. 53/2019

**XXX / TIM XXX
(GU14/57236/2018)**

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria 30/9/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”; VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 12/12/2018 acquisita con protocollo n. XXX del 12/12/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione all'utenza di tipo "privato" XXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) l'operatore ha concluso un contratto per una linea impossibile da attivare a causa della mancanza di spazio in centrale;

b) a causa di ciò, ha dovuto attivare la linea dati con altro operatore, sostenendo il relativo costo.

In base a tali premesse, l'istante chiede il rimborso della spesa annua di euro 120.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) l'odierna contestazione è stata già oggetto di precedenti conciliazioni, in cui l'istante era stato informato che l'ADSL non poteva, come non può, essere attivata per centrale satura;

2) è lo stesso istante che afferma di conoscere la problematica;

3) la mancata attivazione del servizio ADSL è determinata da circostanze oggettive non imputabili all'operatore stesso (centrale satura/semaforo rosso/adsl non vendibile) ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell'operatore;

4) il cliente, attualmente, utilizza regolarmente la linea generando traffico.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

3. Motivazione della decisione

L'istanza non può essere accolta in quanto la richiesta avanzata dall'istante, consistente nel rimborso di costi sostenuti per aver attivato il servizio con altro operatore, integra gli estremi di una richiesta di risarcimento del danno emergente, non ammissibile in questa sede, giusto il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5 del Regolamento di procedura, in base al quale l'Agcom, e per essa il Corecom, può solo disporre, se del caso, storni o rimborsi, ovvero indennizzi, a carico dell'operatore, ferma

la possibilità di rivolgersi al giudice per il risarcimento del maggior danno. La domanda, pertanto, non può essere accolta.

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. XXX, residente in via XXX – XXX, nei confronti dell'operatore Telecom Italia XXX, per i motivi sopra indicati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Perugia, 30 settembre 2019

IL PRESIDENTE